

Articolo 18 -. *Disciplina dell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca subacquea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti, e le gare di pesca sportiva, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere di volta in volta comunicati all'ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a. Tursiope (*Tursiops truncatus*);
 - b. Tartaruga comune (*Caretta caretta*);
 - c. Patella (*Patella ferruginea*);
 - d. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - e. Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - f. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - g. Magnosa (*Scyllarides latus*).
4. Non è, altresì, consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie di seguito elencate:
 - a. Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*);
 - b. Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - c. Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - d. Pesce spada (*Xiphias gladius*);
 - e. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - f. Aragosta (*Palinurus elephas*);
 - g. Astice (*Homarus gammarus*);
 - h. tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*).
5. Nell'area marina protetta non è consentito:
 - a. l'utilizzo della tecnica del "vertical jigging" o con attrezzi simili;
 - b. la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monel" e piombo guardiano;
 - c. l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - d. l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - e. l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - f. l'uso di palangari, filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - g. il *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - h. l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e affondatore.
6. Nella zona A non sono consentite le attività di pesca sportiva e ricreativa.
7. Nella zona B e C sono consentite la pesca sportiva e la pesca ricreativa, dall'alba al tramonto, ai residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale autorizzati dall'ente gestore, da terra o da unità nautica, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicati:

- a. esclusivamente con ami di dimensioni non inferiori al n° 16;
 - b. con al massimo una canna o bolentino, con un numero massimo di due ami;
 - c. la pesca a traina di superficie utilizzando, per unità nautica, un numero massimo di due canne o lenze armate con un unico richiamo;
 - d. la pesca a spinning, da riva o dalla barca, e la pesca ai cefalopodi con una canna o bolentino armati con un numero massimo di due richiami;
 - e. per la pesca a traina e/o spinning gli artificiali devono essere dotati di amo singolo, sono vietate le ancorette,
 - f. l'utilizzo di zavorre ecologiche (biodegradabili o realizzate con materiali naturali non inquinanti);
 - g. l'uso del guadino che deve essere con lato di lunghezza max di 80 cm;
 - h. è fatto obbligo al pescatore di utilizzare uno strumento idoneo a misurare la lunghezza totale delle prede e di rilasciare immediatamente gli esemplari sotto la misura minima consentita (vedi successivo comma 10);
 - i. ogni cattura (non conforme a quanto previsto nel successivo comma 10) deve essere slamata con apposito attrezzo slamatore in modo da limitare al massimo i danni all'apparato boccale.
8. Nella zona C è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti, autorizzati dall'ente gestore, esclusivamente da riva e con le stesse modalità e prescrizioni riportate al precedente comma 7.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono equiparati ai residenti i soggetti che abbiano maturato almeno 20 anni di residenza nel comune di Acicastello e nella frazione di Capo Molini.
- Per i residenti nel comune di Acireale, dietro apposita autorizzazione, è consentita la pratica della pesca sportiva e ricreativa solamente in località Capo Molini ad un numero massimo di trenta persone, esclusivamente da riva e con le stesse modalità e prescrizioni riportate ai precedenti commi 3, 4 e 5.
10. Nell'area marina protetta le attività di pesca sportiva e ricreativa sono consentite, da terra e da unità nautica, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:
- a. in zona B e C, fino a complessivi 4 kg per imbarcazione e 2 kg per pescatore; (tolleranza max 10%);
 - b. non è consentita la cattura di esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 10 cm;
 - c. non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di sarago (qualunque specie: *Diplodus* spp.);
 - d. non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di spigola (*Dicentrarchus labrax* e *D. punctatus*);
 - e. non è consentita la cattura di esemplari di spigola di lunghezza complessiva inferiore a 35 cm;
 - f. non è consentita la cattura di più di due esemplari di ricciola (*Seriola dumerili*);
 - g. non è consentita la cattura di esemplari di ricciola di lunghezza complessiva inferiore a 30 cm;
11. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le gare di pesca sportiva da riva con un massimo di due canne per pescatore, con non più di due ami ciascuna, per un massimo di due manifestazioni l'anno. Tali gare saranno effettuate con la tecnica del rilascio del pescato.
12. I minori di anni 12 possono pescare solo se accompagnati da un adulto in possesso di regolare autorizzazione.
13. L'accesso di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e

quantitativi di pescato superiori ai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere di volta in volta comunicato all'ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per l'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
 - a. presentare apposita istanza di autorizzazione all'ente gestore nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20;
 - b. rilasciare all'ente gestore formale dichiarazione di presa visione del presente disciplinare;
 - c. i soggetti residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale devono comunicare i dati dell'unità nautica eventualmente utilizzata per l'attività di pesca sportiva e ricreativa e presentare la documentazione necessaria ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche;
 - d. dichiarare gli strumenti di pesca che si intendono utilizzare
 - e. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 23.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti, oltre a quanto riportato nel precedente comma 14 devono frequentare il corso di formazione organizzato gratuitamente dall'ente gestore in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
16. L'ente gestore ha facoltà di rilasciare autorizzazioni giornaliere o settimanali ai soggetti non residenti, per le attività di pesca sportiva e ricreativa da riva, ferme restando le prescrizioni sopra riportate. Tali autorizzazioni, possono essere richieste nelle forme previste dall'Ente Gestore con l'atto amministrativo.
17. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all'ormeggio delle unità nautiche e per il raggio di 100 metri attorno ai gavitelli di segnalazione dei siti di immersione e alle boe di segnalazione della zona A.
18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali, pena il ritiro dell'autorizzazione per tre anni.
19. Le unità nautiche a supporto della pesca sportiva e ricreativa devono osservare le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio ed ancoraggio.
20. Ai fini del monitoraggio i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva e ricreativa devono riportare in apposito registro, predisposto dall'ente gestore, rilasciato contestualmente all'autorizzazione, le seguenti informazioni:
 - a. la data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero di esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare).
21. Il registro deve essere esibito alle autorità di controllo e aggiornato dopo ogni sessione di pesca pena la revoca dell'autorizzazione e restituito all'ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione. In mancanza della consegna del libretto non potrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'annualità successiva.